

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

che rettifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. La formulazione della definizione di «partita» all'articolo 1 del suddetto regolamento deve essere chiarita in modo da non dare più luogo a interpretazioni divergenti e, di conseguenza, a pratiche diverse negli Stati membri.

(2) Il regolamento (CE) n. 589/2008 va rettificato in conseguenza.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, secondo comma, la lettera i) del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituita dal seguente testo:

«i) “partita”: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163, del 24.6.2008, pag. 6.